



## **REGOLAMENTO SCUOLE DI AEROMODELLISMO**

(Approvato con delibera del Consiglio Federale n. 316/2016)

Edizione 3-2016

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione e annulla ogni precedente normativa emanata in materia.

## INDICE

INDICE	pag.	II
Art. 1 - Documenti di riferimento	"	1
Art. 2 - Definizioni	"	1
Art. 3 - Obbiettivi del regolamento	"	1
Art. 4 - Generalità	"	1
Art. 5 - Requisiti di certificazione	"	2
Art. 6 - Rilascio certificazione scuola	"	3
Art. 7 - Assicurazione	"	4
Art. 8 - Svolgimento dei corsi	"	4
Art. 9 - Attestato e abilitazioni	"	5
Art. 10 - Abilitazione istruzionale	"	5
Art. 11 - Albo istruttori/scuole di aeromodellismo	"	6
Art. 12 - Commissione disciplinare	"	6
Art. 13 - Sanzioni: richiamo, sospensione e revoca	"	6
Art. 14 – Sospensione dell’abilitazione istruzionale	"	6
Art. 15 – Modulistica	"	6

# **REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI AEROMODELLIASMO**

## **Art.1 - Documenti di riferimento**

- a. DPR 18 marzo 2013, n. 53 - Regolamento recante Nuovo Statuto Aero club d'Italia e Nuovo Statuto tipo Aero club locali federati;
- b. ENAC – Regolamento - Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto - Edizione del 21 dicembre 2015 e successivi aggiornamenti;
- c. Pubblicazione aeronautica AIP ITALIA;
- d. Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Segreteria del Dipartimento – 30 aprile 2015 - Aeromobili a Pilotaggio Remoto Prontuario delle Infrazioni Edizione 2015.

## **Art.2 - Definizioni**

- a. **Aeromodellista:**  
persona che è ai comandi di un aeromodello;
- b. **Aeromodello:**  
dispositivo aereo a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, impiegato esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, non dotato di equipaggiamenti che ne permettano un volo autonomo, e che vola sotto il controllo visivo diretto e costante dell'aeromodellista, senza l'ausilio di aiuti visivi.  
I DRONI, pertanto, qualora rispondenti a detta definizione sono, a tutti gli effetti, aeromodelli;
- c. **VLOS - Visual line of sight:**  
operazioni condotte entro una distanza, sia orizzontale che verticale, tale per cui il pilota remoto è in grado di mantenere il contatto visivo continuativo con il mezzo aereo, senza aiuto di strumenti per aumentare la vista, tale da consentirgli un controllo diretto del mezzo per gestire il volo, mantenere le separazioni ed evitare collisioni;
- d. **BVLOS - Beyond Visual Line Of Sight:**  
operazioni condotte ad una distanza che non consente al pilota remoto di rimanere in contatto visivo diretto e costante con il mezzo aereo, che non consente di gestire il volo, mantenere le separazioni ed evitare collisioni;
- e. **Spazio Indoor:**  
spazio confinato all'interno di luoghi chiusi.

## **Art. 3 – Obiettivi del regolamento**

Il presente regolamento intende disciplinare l'attività didattica per il conseguimento dell'attestato di aeromodellista sia teorico sia pratico, in modo da consentire ai futuri piloti di aeromodelli di svolgere l'attività di volo in piena sicurezza e nel rispetto delle regole vigenti.

## **Art. 4 - Generalità**

Le Scuole di Aeromodellismo possono essere istituite solo presso gli Aero Club federati all'Aero Club d'Italia e si articolano in due settori distinti:

1. scuola teorica e pratica costruttiva e Volo Libero;
2. scuola di pilotaggio remoto Radio Comando (RC) e Volo Vincolato Circolare (VVC).

### **Art. 5 - Requisiti certificazione**

1. Per ottenere la certificazione della Scuola Aeromodellismo l'Aero Club federato deve disporre di personale qualificato e strutture idonee, come di seguito descritto:
  - a. Scuola di teoria, pratica costruttiva e di Volo Libero:
    - direttore della scuola;
    - istruttori di teoria/pratica costruttiva e di Volo Libero;
    - aule didattiche per le lezioni di costruzione di aeromodelli;
    - adeguata documentazione didattica;
  - b. Scuola di pilotaggio remoto (RC) e/o Volo Vincolato Circolare (VVC):
    - direttore della scuola;
    - istruttori di pilotaggio remoto RC e/o VVC;
    - campi di volo;
    - aeromodelli scuola;
    - apparati radio;
    - documentazione didattica.
2. In particolare, si dettagliano di seguito le incombenze del personale e le peculiarità della struttura didattica:
  - a. **PRESIDENTE DELL'AERO CLUB LOCALE**  
Il Presidente dell'Aero Club titolare della scuola di aeromodellismo, quale legale rappresentante dell'Ente, è responsabile della corretta gestione della scuola, dell'attività didattica ed è tenuto a sottoscrivere tutta la documentazione pertinente.
  - b. **DIRETTORE**  
Il Direttore è responsabile di coordinare l'attività didattica e deve essere:
    - socio dell'Aero Club che chiede la certificazione della scuola di aeromodellismo;
    - in possesso della qualifica di istruttore rilasciata dall'Aero Club d'Italia.
  - c. **ISTRUTTORI**  
Gli Istruttori devono essere:
    - soci dell'Aero Club che intende certificare la scuola di aeromodellismo;
    - in possesso delle abilitazioni rilasciate dall'Aero Club d'Italia.

Per il corso teorico/pratico di costruzione possono essere impiegati anche insegnanti esterni in possesso di specifiche conoscenze/qualifiche, qualora ritenuto indispensabile per la trattazione di specifici argomenti.
  - d. **AULE DIDATTICHE**  
L'aula per l'insegnamento teorico/pratico deve essere completa delle attrezzature didattiche (banchi, sedie etc.)

e. DOCUMENTAZIONE

Devono essere almeno disponibili:

- il regolamento interno di funzionamento della scuola;
- testi per l'insegnamento;
- il programma didattico;
- il regolamento sulla sicurezza del volo.

f. CAMPO DI VOLO

Ogni scuola di Aeromodellismo deve disporre di un campo di volo primario nella sede operativa dichiarata, di proprietà o in concessione per un periodo non inferiore a 2 (due) anni, con caratteristiche adeguate al tipo di aeromodelli utilizzati ed in regola con la normativa emanata in materia dall'ENAC.

Ogni scuola, inoltre, può disporre di un campo secondario all'interno della provincia della sede operativa o in quella immediatamente contigua.

Un ulteriore terzo campo di volo, al di fuori della provincia della sede operativa o di quella immediatamente contigua, può essere richiesto solo per un periodo temporaneo e per inagibilità degli altri campi qualora opportunamente documentato o per esigenze specifiche opportunamente motivate e documentate, sempre nel rispetto della normativa ENAC.

Il Direttore Generale dell'AeCI, valutata la richiesta e le motivazioni addotte, qualora ritenute congrue, autorizza l'utilizzo temporaneo di un terzo campo di volo.

g. AEROMODELLI

La Scuole di pilotaggio Remoto (RC) e/o Volo Vincolato Circolare (VVC) devono essere in possesso di aeromodelli per il VVC e/o per il volo con RC, Volo Libero

h. APPARATI RADIO E SIMULATORI DI VOLO

La Scuole di pilotaggio remoto (RC) devono essere in possesso di apparati radio a doppio comando ed eventuali altri apparati necessari per l'insegnamento.

### **Art. 6 - Rilascio certificazione scuola**

1. L'Aero Club Locale che intende aprire una scuola di aeromodellismo, in possesso dei requisiti previsti, deve presentare richiesta di certificazione inoltrando la formale domanda all'AeCI.

2. L'Aero Club d'Italia, esaminata e verificata la rispondenza della documentazione, con provvedimento del Consiglio Federale dell'AeCI rilascia la Certificazione della Scuola all'Aero Club richiedente.

L'AeCI si riserva la facoltà di effettuare un sopralluogo al fine di verificare la rispondenza dei requisiti dichiarati prima del rilascio della certificazione della scuola.

Una volta certificata, comunque, rimane facoltà dell'AeCI effettuare un sopralluogo per verificare il corretto svolgimento dell'attività didattica, l'adeguatezza delle strutture e degli equipaggiamenti disponibili.

3. La certificazione della scuola non ha scadenza a condizione che permangano i requisiti indicati al precedente Art. 2 e riportati nella istanza.

Ogni cambiamento (sede, strutture didattiche, istruttori ecc.) dovrà essere comunicato all'AeCI e sarà oggetto di una nuova specifica autorizzazione previa verifica della rispondenza alle disposizioni in vigore.

## Art. 7 – Assicurazione

I corsi di aeromodellismo possono svolgersi soltanto previa stipula di copertura assicurativa per responsabilità civile della scuola per i danni provocati e riportati dagli allievi, istruttori ed esaminatori durante l'attività didattica e gli esami, con un massimale non inferiore a cinquecentomila euro per persone, animali o cose, fermo restando le regole generali concernenti l'assicurazione della responsabilità civile per i danni a terzi.

## Art. 8 - Svolgimento dei corsi

1. I corsi di aeromodellismo sono suddivisi in 2 distinte tipologie, come di seguito illustrato:

- **Corso A: “Costruzione di Aeromodelli e Volo Libero”.**

Il corso prevede conoscenza dei materiali e delle attrezzature, elementi di aerodinamica, tecnica di costruzione e assemblamento, elementi di sicurezza, normativa in vigore ed elementi di Volo Libero.

Il superamento di tale corso abilita anche al pilotaggio di aeromodelli di Volo Libero.

- **Corso B: “Pilotaggio con Aeromodelli RC e VVC”.**

Il corso viene svolto secondo un programma specifico e ben delineato.

2. L'iscrizione a un corso per il conseguimento dell'attestato di aeromodellismo è consentito solo ai soci dell'Aero Club Federato organizzatore del corso stesso.

3. Al Corso B si può accedere solo dopo aver superato il Corso A.

4. L'età minima per l'iscrizione ai corsi di pilotaggio è di 10 anni e, durante il corso, è consentito l'uso di aeromodelli con massa operativa al decollo minore di 25 kg con motori a pistoni fino a 75 cm.<sup>3</sup> o con massima potenza totale dei motori elettrici fino a 15 kW, massima superficie alare di 500 dm<sup>2</sup> e massimo carico alare di 250 g/dm<sup>2</sup>;

Una volta conseguito l'Attestato a 10 anni, l'attività di volo fino al compimento del 12 anno di età può essere svolta solo con l'assistenza di un aeromodellista maggiorenne e solamente con gli aeromodelli con le caratteristiche indicate al punto precedente.

L'utilizzo dei modelli con motore a turbina è consentito a partire da 16 anni compiuti ma solo con turbine con una spinta totale massima di 25 kg (250 N).

Aeromodelli con pesi o potenze superiori a quanto sopra specificato sono consentiti a partire da 18 anni compiuti.

5. L'Aero Club che organizza il Corso è tenuto a darne preventiva comunicazione all'Aero Club d'Italia almeno 15 giorni prima della data di effettuazione del corso stesso, inviando il programma di massima di svolgimento.

6. La Commissione esaminatrice, incaricata di verificare la preparazione degli allievi, è costituita da:

- Direttore della Scuola;
- Istruttore che ha svolto il corso di preparazione.

Il verbale di esame, sottoscritto dai componenti la Commissione esaminatrice, deve essere inviato all'Aero Club d'Italia a cura del Presidente dell'Aero Club che ha organizzato il corso.

L'Aero Club d'Italia, verificata la documentazione ricevuta, rilascia il corrispondente Attestato di Aeromodellista.

7. E' consentito ammettere direttamente agli esami per il conseguimento dell'Attestato di **“Costruzione di Aeromodelli e Volo Libero”** e per il **“Pilotaggio con Aeromodelli RC e VVC”** aeromodellisti autodidatti, purché presentino un valido “curriculum” attestante una corrispondente attività pregressa.

Detto “curriculum” deve essere verificato e certificato dal direttore della scuola, prima di essere ammesso all'esame.

### **Art. 9 – Rilascio Attestati e abilitazioni**

- 1 L'Aero Club d'Italia, una volta ricevuta la documentazione comprovante il superamento degli esami, rilascia:

- l'Attestato di aeromodellista e Volo Libero;
- l'Attestato di aeromodellista con Abilitazione al pilotaggio remoto per il RC e/o VVC.

- 2 L'Attestato di aeromodellista con abilitazione al pilotaggio RC viene rilasciato d'ufficio ai piloti in possesso dell'Attestato o Licenza di APR in corso di validità o scaduto da non oltre 2 anni ai soci di un Aero Club Federato.

La richiesta deve essere presentata all'AeCI dall'Aero Club locale di appartenenza del socio allegando copia autenticata dell'Attestato o Licenza APR.

- 3 L'attestato di aeromodellista ed abilitazione al pilotaggio remoto ha validità illimitata.

### **Art. 10 – Abilitazione istruzionale**

- 1 La qualifica di istruttore di aeromodellismo si ottiene partecipando ad un corso istruttori autorizzato dall'Aero Club d'Italia e riservato ai soci degli Aero Club federati in possesso dei seguenti requisiti:

a. Istruttore di **“Costruzione di Aeromodelli e Volo Libero”**:

- possesso dell'attestato di aeromodellista da almeno 2 anni;

b. Istruttore di **“Pilotaggio con Aeromodelli RC e VVC”**:

- possesso dell'Attestato **“Pilotaggio con Aeromodelli RC e VVC”** conseguito da almeno 4 anni

- 2 Il corso di istruttore viene svolto da una commissione nominata dall'AeCI e composta da un presidente e da due istruttori.

Al termine del corso viene svolto un esame e l'AeCI, una volta ricevuto i verbali relativi verbali, rilascia la tessera d'Istruttore.

- 3 La tessera di istruttore ha validità 5 (cinque) anni, a partire dalla data di rilascio, e può essere rinnovata per ulteriori 5 (cinque anni) con apposita richiesta all'AeCI per il tramite dell'Aero Club locale dove l'istruttore risulta socio, accompagnata da attestazione di aver praticato attività istruzionale per almeno 2 anni, anche non consecutivi, nel quinquennio.

### **Art. 11 – Albo istruttori/scuole di aeromodellismo**

L'Aero Club d'Italia pubblicherà sul sito web istituzionale gli elenchi:

- degli istruttori con qualifica in corso di validità;
- delle scuole di aeromodellismo certificate.

### **Art. 12 – Commissione disciplinare**

Il Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia nomina una Commissione Disciplinare composta da un Presidente e da due Istruttori di aeromodellismo, la quale è competente di giudicare su inadempienze degli obblighi del presente regolamento e di irrogare sanzioni secondo quanto disposto nei successivi art. 13 e 14.

### **Art. 13 – Sanzioni: richiamo, sospensione e revoca**

- 1 L' AeCI, su accertata infrazione alle norme che regolano la gestione dell'attività didattica, può procedere, in funzione della gravità della violazione, al richiamo, alla sospensione della certificazione della scuola da 1 a 12 mesi o alla revoca della certificazione della scuola.
- 2 Le fattispecie sanzionabili sono:
  - a. richiamo, sospensione della certificazione della scuola da 1 a 12 mesi:
    - attività istruzionale non conforme alle disposizioni in vigore;
    - esame non conforme alle disposizioni in vigore;
    - campi volo non autorizzati;
    - mancato rispetto della sicurezza volo;
    - dichiarazioni mendaci.
  - b. revoca della certificazione della scuola
    - impiego istruttori privi di qualifica in corso di validità;
    - uso campi volo non autorizzati;

### **Art. 14 – Sospensione dell'abilitazione istruzionale**

1. L' AeCI, su accertata infrazione alle norme che regolano l'attività di aeromodellismo, può procedere, in funzione della gravità della violazione, al richiamo o alla sospensione dell'abilitazione istruzionale per un periodo di 1 mese a 2 anni.
2. Le fattispecie sanzionabili sono:
  - a. attività istruzionale non conforme alle disposizioni in vigore;
  - b. esame non conforme alle disposizioni in vigore;
  - c. campi volo non autorizzati;
  - d. mancato rispetto della sicurezza volo;
  - e. dichiarazioni mendaci.

### **Art. 15 – Modulistica**

La modulistica relativa all'apertura della scuola di aeromodellismo, conversione attestati o Licenze APR, verbale esami ecc. sarà predisposta a cura del Direttore Generale con specifiche circolari.